COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 753

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 753

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore SALARI: Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (*Approvata dal Senato*) (3618) 753

PRESIDENTE 753, 755, 756, 757, 758

DE LEONARDIS, *Relatore* 753, 757

MAGNO 755, 756

PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 755, 756, 757, 758

Votazione segreta:

PRESIDENTE 759

La seduta comincia alle 10,15.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Armani, Fornale, Franzo e Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Passoni, Baroni, Re Giuseppina, D'Ambrosio, Villa, Buffone, Pennacchini e Fortini sostituiscono, rispettivamente, i deputati Avolio, Bonomi, Chiaromonte, Gerbino, Imperiale, Lettieri, Mengozzi e Negrari.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Salari: Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (3618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salari: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi » (3618).

Il Relatore, onorevole De Leonardis ha facoltà di svolgere la relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La proposta di legge n. 3618, già approvata dal Senato, ha per oggetto il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi. È noto che la politica governativa in favore dell'olio di oliva si traduce principalmente in una politica anti-frode per garantire sia il consumatore sia il produttore. È obiettivo comune perseguire una esigenza di chiarezza per offrire al consumatore la certezza di acquistare e consumare effettivamente ciò che hanno inteso comprare. La proposta di legge in questione si propone di contribuire a che il consumo possa essere effettuato con tutte le

garanzie che l'alimentazione sana richiede. La proposta prevede determinate norme per disciplinare la vendita e la pubblicità dell'olio di semi e dell'olio di oliva. In questi ultimi tempi, anche la stampa quotidiana ha denunciato un certo intensificarsi delle frodi, specialmente con riguardo alla miscelazione dell'olio di oliva con l'olio di semi e alla possibilità quindi di ingannare il consumatore. La proposta di legge intende disciplinare appunto questo settore, ed in maniera particolare rendere chiaro per il consumatore l'esatto contenuto dei recipienti che commerciano i prodotti in questione. Si vuole evitare cioè l'inganno che esaltanti denominazioni di fantasia mascherino la vera sostanza venduta; quindi, è previsto che l'olio di semi debba essere indicato senza alcuna aggettivazione tale da indurre l'acquirente in errore.

Sui recipienti contenenti olio di semi deve essere indicato il seme di provenienza, perché come loro sanno, vi sono diverse qualità, cui deve corrispondere anche una diversità di prezzo. Per esempio, l'olio di semi di soia è di qualità scadente e soggetto a deteriorarsi; pertanto, il consumatore deve sapere di acquistare un olio che, se non consumato subito, può divenire rancido. Così, è anche necessario che quando l'olio è il risultato di diversa miscelazione, sul recipiente sia indicato che il prodotto non deriva specificatamente solo da arachide, girasole, cotone, e via dicendo, ma che è il risultato di una miscelazione.

Quello che più interessa è la colorazione che i commercianti dell'olio di semi conferiscono al prodotto. È importante determinare un certo grado di colorazione, perché in questi ultimi tempi si è verificato l'inconveniente di vedere olî di semi colorati in maniera tale da apparire olî di oliva. È necessario che anche dal punto di vista organolettico l'acquirente possa distinguere la diversità tra le due specie di prodotto.

Per quanto riguarda anche la propaganda, è opportuna una certa disciplina; quando il prodotto viene indicato col nome di fantasia, occorre che sia precisato che si tratta di olio di semi e non semplicemente di olio, come avviene purtroppo sia attraverso la propaganda radiofonica sia attraverso quella murale.

Per poter ulteriormente chiudere i varchi alla sofisticazione, nella proposta di legge è prevista la denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione, che sono proprio la fonte delle frodi. Poiché inoltre componente essenziale della sofisticazione è la glicerina, quest'ultima può essere contenuta negli stabilimenti solo se vi è espressa autorizzazione. Analogamente, per quanto riguarda anche altre sostanze chimiche, è prevista la espressa autorizzazione per poterne avere negli stabilimenti.

Altro elemento molto importante ai fini della repressione delle frodi è la norma che sui recipienti contenenti l'olio sia esattamente specificata la capacità del recipiente stesso, affinché il consumatore possa sempre sapere con esattezza il quantitativo di olio acquistato.

Un altro momento in cui attualmente si verificano molte frodi (soprattutto miscelazioni) è quello del trasporto e quindi la legge a questo proposito stabilisce che tutti gli oli, sia di semi che di oliva, sia pure con alcune eccezioni, possano circolare solamente se contenuti in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, è stabilito che gli olî di semi possono essere venduti solamente in confezioni sigillate.

Un'altra piaga dell'attuale sistema di distribuzione dell'olio è quella della vendita al minuto per mezzo di ambulanti che, inquadrati recentemente in una vasta organizzazione, vanno di casa in casa a vendere dell'olio che viene spacciato per genuino olio di oliva, mentre in realtà (come è stato accertato in molti casi) si tratta di volgari sofisticazioni a base di olî di semi; in questa legge quindi non poteva mancare una valida disciplina di questa attività di vendita ambulante, per lo esercizio della quale sono stabilite determinate garanzie.

Per quanto riguarda gli articoli, ho presentato alcuni emendamenti diretti non già a modificare la sostanza del testo pervenutoci dal Senato (su cui siamo tutti d'accordo), ma semplicemente a correggere alcune imperfezioni tecniche e formali.

All'articolo 3, mentre sono stati correttamente indicati i valori per la determinazione della colorazione dell'olio, si è incorsi in un errore nella indicazione del procedimento da seguire per il controllo di tale colorazione, errore per la cui correzione io ho presentato un emendamento.

Un altro emendamento di natura formale è quello presentato all'articolo 5, nel quale il Senato aveva indicato con le sole iniziali puntate l'ufficio delle imposte indirette, cosa non certo ammissibile in un testo di legge.

All'articolo 7 ho chiesto che venga specificato che i recipienti ermeticamente chiusi, di cui si parla, devono essere tali da non poter essere aperti senza rompere il sigillo che va apposto all'apertura stessa. Con altro emendamento chiedo la soppressione dell'ul-

timo comma di questo articolo, in quanto delle semplici etichette attaccate sia pure saldamente sul recipiente, non possono essere sufficienti a garantire la natura e la provenienza del prodotto, in quanto è semplicissimo asportare tali etichette e sostituirle con altre; è necessario quindi che rimanga senza eccezioni quanto stabilito nel primo comma dello stesso articolo 7 e cioè che tutte le necessarie indicazioni debbono essere fatte con caratteri indelebili sul recipiente.

All'articolo 11, in cui sono indicate le sanzioni per i contravventori a quanto disposto dall'articolo 9, il Senato aveva omesso di indicare che tali sanzioni vanno applicate anche in caso di trasgressioni relative alla disciplina dell'olio d'oliva, e quindi ho provveduto ad ovviare a tale dimenticanza con un emendamento aggiuntivo.

Non rimane quindi che proporre alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento, con il quale porteremo un altro valido contributo a rendere sempre più chiare e penetranti le norme dirette a reprimere le frodi, affiancando nel contempo il Governo nella politica da esso intrapresa per la valorizzazione dell'olio d'oliva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGNO. Per quanto riguarda il merito della proposta oggi in esame, il gruppo comunista è favorevole alla sua approvazione ed a suo nome tengo a precisare che voteremo anche a favore degli emendamenti proposti dal relatore.

Cogliendo pertanto l'occasione di una discussione imperniata sui problemi relativi alla produzione olivicola ed alla lotta contro le frodi, vorrei segnalare però tre problemi che con queste materie hanno attinenza.

Il primo di questi riguarda la corresponsione del contributo integrativo ai produttori di olî di oliva: sappiamo che dal 1° febbraio i pagamenti sono fermi e che soltanto una piccola parte degli aventi diritto sono riusciti a riscuotere quanto loro dovuto in base alla legge. Vorrei quindi chiedere al rappresentante del Governo se può darci delle notizie rassicuranti in merito, in modo da poter porre un freno allo stato di malcontento e di preoccupazione che va diffondendosi nell'ambito delle categorie interessate a causa del fatto che ormai da più di venti giorni gli ispettorati dell'alimentazione non possono più operare.

Il secondo problema riguarda il prezzo al consumo dell'olio di oliva e di quello di semi. Io credo che vi sia una influenza reciproca sul mercato, perché non si è verificata la previsione di una diminuzione di oltre 200 lire nel prezzo al consumo dell'olio di oliva (i prezzi saranno diminuiti di 90 lire circa in media, pur essendo l'integrazione di 219 lire). La cosa interessa non soltanto i consumatori italiani ma gli stessi produttori; infatti, l'anno venturo, rispetto agli altri paesi in sede comunitaria, come potremo sostenere noi il diritto e la possibilità di mantenere un'integrazione di 219 lire, se la caduta dei prezzi sarà contenuta intorno alle 100 lire? In ultima analisi, potranno rimetterci gli stessi produttori.

Vi è inoltre la questione dell'olio di semi, che secondo me è determinante a proposito di quanto avviene nel mercato dell'olio d'oliva. L'olio di semi doveva, essendo stato annullato un importante elemento di costo, subire sul mercato italiano una diminuzione di prezzo di gran lunga superiore a quella che fino ad oggi si è verificata, che non è neppure di 100 lire. Forse il rappresentante del Governo può darci chiarimenti in merito all'atteggiamento che il Governo intende assumere per tutelare gli interessi dei consumatori italiani; è indiscutibile che produttori, commercianti ed importatori di olio di semi stanno facendo grossi affari, realizzando profitti veramente scandalosi, perché hanno ottenuto notevoli agevolazioni di carattere fiscale, che poi non si traducono che in piccola parte in vantaggi per i consumatori italiani.

Per venire al terzo problema, sappiamo tutti quanto scalpore e preoccupazione abbia suscitato la notizia di quanto si è scoperto nelle cantine degli stabilimenti Ferrari, produttore di quel « buon vino », della cui genuinità e bontà i giornali, la radio e la televisione convincevano gli italiani. Noi chiediamo al Ministero dell'agricoltura di intervenire per far sì che la radio e la televisione si rifiutino di stare al servizio di quegli industriali o commercianti di olio o di vino che vengano denunciati, arrestati o comunque « scoperti ». Altrimenti, si aggiunge lo scandalo allo scandalo! Io chiedo che sia fatto un passo ufficiale per avere la garanzia che ad ogni provvedimento o denuncia contro un qualsiasi responsabile di frode o sofisticazione segua la decisione della RAI-TV di sospendere ogni prestazione a suo favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come rappresentante del Governo, mi dichiaro favorevole all'ap-

provazione della proposta di legge che in sostanza – e non desidero ripetere le argomentazioni svolte dal Relatore – tende ad introdurre alcune norme dirette a tutelare l'olio di oliva e la genuinità dell'olio di semi. Ritengo che la nostra economia abbia in definitiva urgente bisogno di norme del genere, perché l'unico modo di difendere l'olio d'oliva è difenderne la genuinità. La proposta di legge contribuisce indubbiamente ad evitare sofisticazioni e frodi.

In ordine ai tre problemi sollevati dall'onorevole Magno, debbo dire che per quanto riguarda il pagamento del prezzo di integrazione da parte dell'AIMA la procedura per l'accreditamento dei relativi fondi alle provincie è notevolmente avanti. Il problema sollevato dall'onorevole Magno è giusto, nel senso che gli uffici provinciali hanno avuto determinati acconti dell'ordine del 20-25 per cento, a seconda delle province. Però in questi giorni il Ministero farà ulteriori rimesse. Si sta studiando anche il modo come evitare determinati inconvenienti, che sono stati denunciati in alcune province (la maggior parte dei produttori ad esempio vengono avviati, per riscuotere l'integrazione, verso le tesorerie provinciali).

Per quanto riguarda il problema del vino Ferrari, sono d'accordo con l'onorevole Magno; però mi pare che vi sia un'osservazione da fare. Bisogna prendere atto che in direzione della lotta alle frodi e alle sofisticazioni si stanno compiendo notevoli passi in avanti, sia da parte del Ministero della sanità, che cura la lotta dal punto di vista della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sia da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i cui nuclei antisofisticazioni vanno sempre più potenziandosi e curano l'aspetto della difesa del prodotto agricolo.

L'onorevole Magno afferma che dovrebbe evitarsi che la televisione diventi uno strumento di propaganda per quei produttori che sono maggiormente coinvolti nelle frodi. Io non voglio difendere la televisione, ma certo c'è da chiedersi se la frode viene prima della propaganda o la propaganda prima della frode. Non vi è dubbio che tocca alla magistratura intervenire in questo senso. Non può il Governo intervenire presso la televisione, impedendo ad essa di essere strumendo di divulgazione di alcuni prodotti che, finché la sofisticazione non viene scoperta, abbiamo il dovere di ritenere buoni.

MAGNO. Io dico che, dopo la denuncia, la televisione possa essere chiamata a rifiutarsi di svolgere la propaganda.

PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Proprio per questo, affermo che alla magistratura spetta di intervenire per impedire che ulteriore propaganda sia fatta in favore di quelle ditte contro cui pendono giudizi di sofisticazione e frode. In questo senso, il Ministero si può per altro impegnare, per evitare che si verifichi questo fatto sconcertante.

L'ultima questione dell'onorevole Magno riguarda il prezzo dell'olio di oliva e di semi. Io posso solamente affermare che il mercato va sempre più assestandosi. Sotto questo aspetto, pertanto, non si deve drammatizzare. È evidente che l'introduzione di un meccanismo nuovo non ha sortito gli effetti che in fondo speravamo all'inizio; ma a distanza di quattro o cinque mesi dall'introduzione del prezzo di integrazione, si può senz'altro dire che il mercato sia dell'olio di semi che dell'olio di oliva va sistemandosi. Perciò è da ritenere che nel corso della nuova campagna 1967-68 il mercato dell'olio di oliva possa assestarsi secondo i voti che furono alla base dell'introduzione del meccanismo del prezzo di integrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli 1 e 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto « di raffinazione », dev'essere denominato « olio di semi ».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso sempreché l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato « olio di semi vari ».

(*È approvato*).

ART. 2.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di cui all'articolo precedente.

Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che l'assorbimento spettrofotometrico a 420 e 457-460 millimicron – corrispondente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del carotene – non superi rispettivamente i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio tal quale, in vaschette da centimetri 1, in riferimento all'esame normale.

Da parte dell'onorevole relatore si propone di sostituire detto articolo con il seguente:

ART. 3.

« Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron – corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene – non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano, in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Tale emendamento tende ad ovviare ad un errore di stesura, di cui all'articolo in argomento.

PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di concordare su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione di cui ho dato lettura, proposta dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di « olio di semi ».

Poiché non risultano presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione, o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento.

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle Dogane e I. I., sentito il Ministero della sanità per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

Al secondo comma di tale articolo, da parte del relatore si propone di sostituire l'espressione « I. I. », con quella di « Imposte Indirette ». Trattandosi di legge, si ritiene sia preferibile alla sigla la dizione per esteso.

Pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento formale ora letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonché il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

Poiché non risultano presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, chiusi e muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il conte-

nuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo acquirente. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250 litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.

Le indicazioni di cui al primo e al terzo comma del presente articolo possono essere apposte sui recipienti di qualsiasi capacità anche mediante etichette bene incollate sui recipienti medesimi, oppure, ad eccezione dei repienti di cui al comma precedente, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia.

Da parte del relatore si propone di sostituire, al primo comma di tale articolo, la espressione « chiusi e... » con l'espressione « ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione oppure... ».

Il relatore ha già illustrato le ragioni che lo hanno indotto a presentare detto emendamento: esse si incentrano sulla opportunità di prevedere anche l'ipotesi di recipienti senza apertura.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7, con l'aggiunta dell'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Sempre da parte del relatore è stato proposto, al secondo comma, di sostituire la parola « acquirente » con quella di « destinatario ».

Pongo in votazione il secondo comma, emendato nel senso che ho detto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo, ai quali non risultano presentati emendamenti.

(*Sono approvati*).

Da parte del relatore si propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7. Il tutto per evitare che si autorizzino recipienti con apposte etichette che, sia pure ben incollate, abbiano la possibilità di venire staccate.

PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro d'accordo con tale emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 7 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione oppure muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, al quale non risultano presentati emendamenti:

ART. 8.

Nei negozi di minuta vendita gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme del precedente articolo e recanti le indicazioni ivi prescritte.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

È fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi e con la reclusione fino a un anno.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire due milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Da parte del relatore si propone di aggiungere, al primo comma di detto articolo, dopo le parole « olio di semi », le parole « o di olio di oliva ».

Pongo in votazione l'articolo 11, con l'aggiunta dell'emendamento indicato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12, al quale non risultano presentati emendamenti:

ART. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Salari: « Norme per il controllo della pubblicità e del com-

mercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi » (*Approvata dal Senato*) (3618).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Basile Giuseppe, Beccastrini, Bo, Buffone, D'Ambrosio, De Leonardis, Della Briotta, Fortini, Gombi, Leopardi Dittaiuti, Loreti, Magno, Marras, Pala, Passoni, Pennacchini, Radi, Re Giuseppina, Rinaldi, Sedati, Truzzi, Villa.

Sono in congedo:

Armani, Fornale, Franzo e Scarascia Mugnozza.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO